



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 11/GST del 14 novembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 12/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/11/2025 BATTIPAGLIESE CALCIO - APICE CALCIO 1964

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Battipaglia Calcio, relativo alla gara in epigrafe, valevole per la Coppa Dilettanti Regionale della Campania contro la società USD Apice Calcio 1964 con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società per avere quest'ultima impiegato un calciatore - Matteo Juan Pablo (24. 09. 1999) - in posizione irregolare. La società resistente USD Apice Calcio 1964 non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Matteo Juan Pablo nel corso della scorsa stagione sportiva, allorquando militava nella società Capistrello ASD, prendeva parte alla gara valevole per la Coppa Italia Dilettanti Abruzzo dell'1.09.2024; ^ il predetto calciatore veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione come emerge dal Comunicato Ufficiale numero 18 del 5.09.2024 del Comitato Regionale dell'Abruzzo; ^ il calciatore Matteo nel corso della scorsa stagione sportiva non scontava la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale sopra citato, in quanto, la società Capistrello ASD, a seguito della gara dell'1.09.2024, veniva eliminata dalla competizione; ^ in data 12.11.2024 il Sig. Matteo Juan Pablo veniva tesserato dalla società SSD Penne 1920 SRL, con la quale non scontava la squalifica sopra indicata in quanto, alla data del tesseramento, la società Penn era già stata eliminata dalla coppa; ^ il calciatore Matteo Juan Pablo, pertanto, concludeva la stagione I scorsa stagione sportiva con un residuo di squalifica; in data 7.07.2025 il calciatore Matteo Juan Pablo si tesserava con la società USD Apice Calcio 1964, odierna resistente, e veniva utilizzato nella competizione Coppa Italia Dilettanti senza scontare la squalifica che residuava della scorsa stagione sportiva. Più nello specifico il calciatore Matteo Juan Pablo: a) veniva inserito in distinta di gara in data 23.08.2025 in occasione della partita fra la società Apice Calcio e la società Castelpoto, valevole per la prima giornata della Coppa Italia Dilettanti - girone L; b) veniva inserito nella distinta di gara in data 10.09.2025 per la partita Puglianello contro Apice Calcio, valevole per la terza giornata della Coppa Itali Dilettanti - girone L - gara alla quale prendeva parte come titolare; c) veniva inserito nella distinta di gara per la partita Città di Solofra Apice Calcio valevole per l'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti, prendendo parte alla gara come titolare; d) prendeva parte alla gara fra Apice Calcio e Città di Solofra, ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti giocando titolare; e) infine, in data 12.11.2025, il predetto calciatore, veniva inserito nella distinta di gara e subentrava al minuto 16' del secondo tempo nella partita oggetto di ricorso valevole per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 alla società USD Apice Calcio 1964, eliminandola dalla competizione Coppa Italia Dilettanti. Come da regolamento si qualifica al turno successivo la società ricorrente ASD Battipaglia Calcio; ^ infliggere al calciatore Matteo Juan Pablo, una giornata di squalifica da aggiungersi alla squalifica irrogatagli nella scorsa stagione sportiva e non ancora scontata; ^ infliggere la ammenda di euro 200,00 alla società USD Apice Calcio 1964. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti disciplinari.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE:

APICE CALCIO 1964

AMMENDA

Euro 200,00 APICE CALCIO 1964

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MATTEA JUAN PABLO (APICE CALCIO 1964)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 21 novembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 14 novembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**